



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O

I l C o n s i g l i o d i S t a t o

i n s e d e g i u r i s d i z i o n a l e ( S e z i o n e S e s t a )

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

sul ricorso numero di registro generale 5111 del 2016, proposto da Omar Gualandri, Lorenza Gualandri, rappresentati e difesi dall'avvocato Alberto Della Fontana, con domicilio eletto presso lo studio Alfredo Placidi in Roma, via Cosseria n. 2;

***contro***

Comune di Fiorano Modenese, non costituito in giudizio;

***per la riforma***

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna (Sezione Prima) n. 00423/2016, resa tra le parti, concernente diniego rilascio titolo edilizio in sanatoria

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza smaltimento del giorno 2 maggio 2022 il Cons. Davide Ponte e uditi per le parti gli avvocati Alberto Della Fontana in collegamento da remoto attraverso videoconferenza, con l'utilizzo della piattaforma "Microsoft Teams";

*Rilevato in fatto che:*

- con l'appello in esame l'odierna parte appellante impugnava la sentenza n. 423 del 2016 con cui il Tar Bologna aveva respinto l'originario gravame;
- quest'ultimo era stato proposto dalla stessa parte al fine di ottenere l'annullamento del provvedimento del provvedimento prot. n. 15469 del 24 ottobre 2007, con cui il Comune di Fiorano Modenese ha negato il rilascio del titolo edilizio in sanatoria ex art. 39 della legge n. 724/1994 relativamente al corpo B (box in lamiera) ed al corpo C (roulotte), in quanto asseritamente privi del presupposto della fissità al suolo e quindi non costituenti "corpo edilizio";
- nel ricostruire in fatto e nei documenti la vicenda, parte appellante censurava la sentenza appellata nei seguenti termini: erroneità della sentenza per aver respinto l'unico motivo di ricorso, dedotto in violazione dell'art. 39 l. 724 del 1994, dell'art. 3 d.P.R. 380 del 2001 e dell'apposito allegato alla legge regionale n. 3 del 2002;
- la parte appellata non si costituiva in giudizio;
- alla pubblica udienza di smaltimento del 2 maggio 2022 la causa passava in decisione.

*Considerato in diritto che:*

- l'appello è prima facie infondato, con conseguente applicabilità dell'art. 74 cod proc amm;
- dall'analisi della documentazione in atti risulta come il diniego si fondi su di un elemento pacifico, la diversa collocazione spaziale dei manufatti in questione, come confermato dalla stessa parte appellante già in sede di risposta al preavviso ex art. 10 bis l. 241 del 1990;

- tale elemento appare dirimente alla luce della giurisprudenza di questo Consiglio, a mente della quale in merito alla domanda di sanatoria speciale, va ribadito che in pendenza di un procedimento di condono edilizio, possono essere al più effettuati interventi finalizzati a garantire la conservazione del manufatto, purché gli stessi non modificano le caratteristiche essenziali e la destinazione d'uso dell'immobile (cfr. ad es. Consiglio di Stato, sez. VI, 26 giugno 2019, n. 4397);
- la collocazione spaziale del manufatto, rilevante dal punto di vista urbanistico edilizio, costituisce elemento essenziale e fondante della stessa identità costruttiva e di occupazione del territorio soggetto a vigilanza comunale, con la conseguenza che il motivo fondante il diniego impugnato in prime cure risulta condiviso e corretto;
- nulla va disposto per le spese del presente giudizio, a fronte della mancata costituzione della parte appellata.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Nulla per le spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 2 maggio 2022 con l'intervento dei magistrati:

Giordano Lamberti, Presidente FF

Giovanni Sabato, Consigliere

Davide Ponte, Consigliere, Estensore

Roberta Ravasio, Consigliere

Annamaria Fasano, Consigliere

**L'ESTENSORE**

**IL PRESIDENTE**

**Davide Ponte**

**Giordano Lamberti**

IL SEGRETARIO

LAVORI PUBBLICI